

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

Artt. 38, 47 e 48 del d.P.R. n. 445/2000

I sottoscritti:

1) nome e cognome _____,

nato il _____ a _____,

residente nel Comune di _____

al seguente indirizzo _____

2) nome e cognome _____,

nato il _____ a _____,

residente nel Comune di _____

in relazione a quanto stabilito con la sentenza della Corte Costituzionale n. 286 in data 8 novembre 2016, relativa alla possibilità di attribuire il cognome paterno e materno

DICHIARA

- di essere a conoscenza delle pene previste dall'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, o di esibizione di atto falso contenente dati non più corrispondenti a verità;

- che al proprio figlio nato in data _____,

SI VOGLIONO ATTRIBUIRE LE SEGUENTI GENERALITÀ

- COGNOME _____

- NOME UNICO _____

- PIU' NOMI (separati da virgola) _____

I DICHIARANTI,

Allegare la fotocopia di un documento d'identità personale valido

ATTRIBUZIONE DEL NOME:

Art. 34 (Limiti dell'attribuzione del nome) **Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 - 3 novembre 2000:**

1. E' vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli e vergognosi.
2. I nomi stranieri che sono imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano, con l'estensione alle lettere J, K, X, Y, W e, dove possibile, anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua di origine del nome.
3. Ai figli di cui non sono conosciuti i genitori non possono essere imposti nomi o cognomi che facciano intendere l'origine naturale, o cognomi di importanza storica o appartenenti a famiglie particolarmente conosciute nel luogo in cui l'atto di nascita è formato.
4. Se il dichiarante intende dare al bambino un nome in violazione del divieto stabilito nel comma 1 o in violazione delle identificazioni del comma 2, l'Ufficiale dello Stato Civile lo avverte del divieto, e se il dichiarante persiste nella sua determinazione, riceve la dichiarazione, forma l'atto di nascita e, informandone il dichiarante, ne dà immediatamente notizia al procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione.

Art. 35 (Nome) **Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 - 3 novembre 2000 il testo è modificato dal comma 2 dell'art. 5 della legge 10 dicembre 2012 n. 219:**

1. Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre.
2. Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale d'anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

Artt. 38, 47 e 48 del d.P.R. n. 445/2000

Il sottoscritto _____,
nato il _____ a _____,
residente nel Comune di _____
al seguente indirizzo _____
in relazione a quanto stabilito con la sentenza della Corte Costituzionale n. 286 in data 8
novembre 2016, relativa alla possibilità di attribuire il cognome paterno e materno

DICHIARA

- di essere a conoscenza delle pene previste dall'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, o di esibizione di atto falso
contenente dati non più corrispondenti a verità;

- di essere d'accordo con l'altro genitore:

cognome e nome _____

luogo e data di nascita _____

- che al proprio figlio nato in data _____,

SI VOGLIONO ATTRIBUIRE LE SEGUENTI GENERALITÀ'

- COGNOME _____

- NOME UNICO _____

- PIU' NOMI (separati da virgola) _____

IL DICHIARANTE¹

¹ Allegare la fotocopia di un documento d'identità personale valido

ATTRIBUZIONE DEL NOME:

Art. 34 (Limiti dell'attribuzione del nome) **Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 - 3 novembre 2000:**

1. E' vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli e vergognosi.
2. I nomi stranieri che sono imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano, con l'estensione alle lettere J, K, X, Y, W e, dove possibile, anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua di origine del nome.
3. Ai figli di cui non sono conosciuti i genitori non possono essere imposti nomi o cognomi che facciano intendere l'origine naturale, o cognomi di importanza storica o appartenenti a famiglie particolarmente conosciute nel luogo in cui l'atto di nascita è formato.
4. Se il dichiarante intende dare al bambino un nome in violazione del divieto stabilito nel comma 1 o in violazione delle identificazioni del comma 2, l'Ufficiale dello Stato Civile lo avverte del divieto, e se il dichiarante persiste nella sua determinazione, riceve la dichiarazione, forma l'atto di nascita e, informandone il dichiarante, ne dà immediatamente notizia al procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione.

Art. 35 (Nome) **Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 - 3 novembre 2000 il testo è modificato dal comma 2 dell'art. 5 della legge 10 dicembre 2012 n. 219:**

1. Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre.
2. Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale d'anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi.